



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

ID Iride: 231875

ORDINANZA DEL SINDACO N. 95 DEL 10/11/2020

OGGETTO : COVID - 19. CHIUSURA DELLE AREE A VERDE RECINTATE, DELLE AREE A VERDE NON RECINTATE E DEI PARCHI TERMALI DELLA CITTA' DI VITERBO.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 – “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 – “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero*

ID: 231875 del 10/11/2020 17:32:44
Determina: 2020 / 95 del 10/11/2020
Registro: ALBO 2020 / 3971 del 10/11/2020

territorio nazionale;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 11 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 20 marzo 2020 – *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 – *misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 – *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;*

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

Visto il D.P.C.M. 7 settembre 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

Preso atto del D.P.C.M. 7 ottobre 2020 – *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,*

ID: 231875 del 10/11/2020 17:32:44
Determina: 2020 / 95 del 10/11/2020
Registro: ALBO 2020 / 3971 del 10/11/2020

con cui sono prorogate al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Visto il Dpcm 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il Dpcm 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il Dpcm 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il Decreto-legge 28 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visto il Dpcm 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ID: 231875 del 10/11/2020 17:32:44
Determina: 2020 / 95 del 10/11/2020
Registro: ALBO 2020 / 3971 del 10/11/2020

Viste le precedenti ordinanze Sindacali nn. 64 del 14 maggio 2020 e n. 65 del 15 maggio 2020 relative alla riapertura delle aree a verde e delle aree termali, facendo permanere il Divieto di Balneazione per queste ultime e con le quali sono state revocate le relative ordinanze di chiusura predisposte per il primo periodo di emergenza;

Preso atto del nuovo evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte che dimostrano numeri ben più "importanti" del periodo di inizio pandemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Preso Atto, per quanto anzidetto, dell'esigenza di provvedere alla chiusura quotidiana anticipata delle Aree a verde recintate del Comune di Viterbo, le aree a verde Termali recintate del Comune di Viterbo ed il cortile interno del Palazzo Comunale di Via Ascenzi alle ore 17.30 interdichendo all'utilizzo le eventuali aree ludiche presenti e di interdire all'utilizzo ogni altra area a verde e termale non recintata quotidianamente dalle ore 17.30, sempre ferma restando l'interdizione alla balneazione e l'interdizione all'utilizzo delle aree gioco ubicate nelle aree;

Considerato che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Preso Atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco ex art 50;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- la revoca delle Ordinanze sindacali n. 64 del 14 maggio 2020 e n. 65 del 15 maggio 2020;
- di provvedere alla chiusura delle aree a verde recintate, delle aree termali recintate ed il cortile interno del Palazzo Comunale di Via Ascenzi, quotidianamente alle ore 17.30;

ID: 231875 del 10/11/2020 17:32:44
Determina: 2020 / 95 del 10/11/2020
Registro: ALBO 2020 / 3971 del 10/11/2020

- di interdire l'utilizzo alla cittadinanza di ogni altra area a verde e termale quotidianamente dalle ore 17.30 alle 7.00 del giorno successivo;
- di confermare l'interdizione alla balneazione per le aree termali e l'interdizione all'utilizzo delle aree gioco ubicate nelle aree a verde comunali;
- di rispettare ogni minima singola norma comportamentale igienica volta a scongiurare il propagarsi dell'emergenza;
- ai custodi e/o gestori dei giardini pubblici, ove presenti, di: a) contingentare gli ingressi affinché vengano rispettate le regole della presente Ordinanza; b) monitorare il rispetto delle stesse; c) di provvedere alla chiusura delle aree recintate quotidianamente alle ore 17.30;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 15 dicembre 2020;

che, nel caso di violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, saranno applicate le sanzioni previste dai vari provvedimenti emessi dallo stato centrale;

che il presente provvedimento è suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e necessita di atto espresso per determinare la scadenza, una volta superata la criticità;

che in caso di violazione alla presente ordinanza, sarà valutata la disposizione di immediata temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale;

ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);

ID: 231875 del 10/11/2020 17:32:44
Determina: 2020 / 95 del 10/11/2020
Registro: ALBO 2020 / 3971 del 10/11/2020

ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- [Alla Società Ambiente 2018](#);
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente del Settore V per le attività relative al servizio di apertura e di chiusura;
- Al Dirigente del Settore VI;
- [Al Dirigente del Settore VIII](#);
- Alla Ditta Istituto di Vigilanza Privata Viterbo;
- All'Ufficio stampa;
- Alla società Viterbo Ambiente scarl;
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco
Giovanni Maria Arena